

s.n.c., ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.3276/08 in data 8 maggio 2009 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 27 gennaio 2020, rilasciati dall'organismo notificato «Bam».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Explosia a.s.» presso lo stabilimento sito in Semtin 107 - 530 02 Pardubice 2 (Repubblica Ceca).

Tale prodotto esplodente è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A01332

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000946/XVJ/CE/C del 10 febbraio 2022, l'esplosivo denominato «Explus TS R» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0241 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» in data 4 luglio 2008.

Per il citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «Sei Epc Italia S.p.a.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per lo stabilimento sito in Tivoli (RM) - località La Botte - via Colle Nocello s.n.c., ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.08.0020 del 4 luglio 2008 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 2 settembre 2021, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Epc-France» presso lo stabilimento sito in Saint-Martin-de-Crau (Francia).

Tale prodotto esplodente è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A01333

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001853/XVJ/CE/C del 16 febbraio 2022, all'esplosivo denominato «carica cava 43NS Ultra-pack III, RDX H447540», già classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con decreto ministeriale n. 557/PAS.8071-XVJ/6/23 2005 CE (5) in data 8 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 2 novembre 2007, è assegnata la nuova denominazione «Charge, Powerflow 4621, RDX (P/N H447540)» con il certificato di esame UE del tipo (modulo «B») n. 0080.EXP.00.0006 - indice C1 rilasciato dall'ente notificato «Ineris» (Francia) in data 12 marzo 2014.

Per il citato esplosivo il sig. Enrico Barco, titolare dell'autorizzazione ex art. 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «Schlumberger Italiana S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - località Fanà, ha prodotto la sopra indicata documentazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A01334

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.»

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 2022, n. 11, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.»

22A01356

